



Comune di
NOGAROLE ROCCA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** convocato a seguito di regolari inviti, il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai signori:

Tovo Paolo	P	Mazzucato Marco	P
Trentini Luca	P	Panozzo Andrea	P
Cordioli Corrado	P	Facincani Roberto	P
Stefanini Flavio	P	Cristofoli Emanuela	A
Carreri Michela	P	Benati Carlo	A
Aprili Anna Chiara	P	Giacomelli Francesco	P
Trentini Samuele	P		

Presenti: Assenti:

Assessore Esterno: **Sandrini Sara** **P**
Brisighella Marco **P**
Martini Elisa **P**

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario dott. **Pra' Giuseppe**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco;

Udito l'intervento:

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "*Regolamento di contabilità*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli unanimi.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con
voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

IL SINDACO

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Richiamati i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

Considerato che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

Dato atto, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- ⇒ al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- ⇒ al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- ⇒ al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- ⇒ al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ⇒ al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Atteso che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

- ⇒ alla *lettera a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva *lettera h)* ha abrogato il citato comma 11;
- ⇒ alla *lettera f)* ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- ⇒ alla *lettera g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamato il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (*ICI*), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Richiamato l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- ⇒ abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ⇒ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- ⇒ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- ⇒ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- ⇒ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenze anagrafiche;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 3 settembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l'Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto al Consiglio Comunale di stabilire le aliquote IMU e le detrazioni nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2013, con l'introduzione di una aliquota ridotta fissata nella misura dello 0,46% (minimo di legge) nel caso di unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come abitazione principale;

Considerato che, con specifico riferimento al gettito dell'IMU, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2014 il fabbisogno finanziario dell'Ente, per garantire gli equilibri finanziari del documento programmatico, è stato quantificato in € 1.120.000,00, per cui si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall'Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n. 69/2014 e, conseguentemente, determinare, per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni come segue:

- a) aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento;
- b) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento;
- c) aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati ricadenti nella categoria D;
- d) aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come abitazione principale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 3 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato il Funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147/2013;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificato con deliberazione n. 22 del 27 novembre 2013 e con deliberazione assunta nella odierna seduta;

P R O P O N E

- 1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

tipologia immobile	aliquota di pertinenza	
	dello Stato	del Comune
⇒ abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per	--	0,40%

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)		
⇒ abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	--	0,46%
⇒ fabbricati rurali ad uso strumentale	--	Esenti ai sensi dell'art.1, comma 708, della legge n. 147/2013
⇒ fabbricati classificati nel gruppo catastale D	0,76%	--
⇒ altri fabbricati	--	0,76%
⇒ aree fabbricabili	--	0,76%
⇒ terreni agricoli	--	0,76%

- 3) Di stabilire quindi che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) Di prevedere, ai fini del beneficio della aliquota agevolata prevista per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come abitazione principale, che:
 - a) i soggetti passivi debbono obbligatoriamente presentare, entro il 31/12/2014, apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune, dando atto che la mancata presentazione della stessa entro il predetto termine, comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione;
 - b) il soggetto passivo deve comunicare, sempre entro il 31/12/2014, eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto alle condizioni di fruizione dell'agevolazione determinanti un diverso ammontare dell'imposta;
 - c) sono ritenute comunque valide per l'anno in corso le comunicazioni già inviate in precedenza ai fini IMU relativamente all'agevolazione introdotta dall'art. 2, comma 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a seguito delle modifiche introdotte con deliberazione consiliare n. 22 del 27/11/2013;
- 5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 6) Di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to Paolo Tovo

INTERVENTI

Dopo la relazione sul punto da parte del Sindaco, interviene il Consigliere Facincani: “Questa amministrazione ha fatto una scelta urbanistica chiara, inserendo nel contesto il comparto industriale. Ciò anche se la mia visione era opposta. Il problema è che per i fabbricati “D” il gettito IMU va allo Stato. Si sono cambiate le regole a partita già iniziata”.

Il Sindaco: “Sono d’accordo. In una cinquantina di Sindaci abbiamo inviato un appello al Presidente della Repubblica evidenziando le problematiche finanziarie dei Comuni. Approviamo stasera un bilancio che presenta dei tagli addirittura nei trasferimenti relativi al 2013. La situazione è grave, e programmare in queste condizioni è difficile. Anche se nel nostro Comune la tassazione è ancora equilibrata, fare l’amministratore è ormai difficile. L’auspicio è che ci si renda conto della gravità della situazione e che si trovi una soluzione. In ogni caso, i nostri provvedimenti tributari sono improntati alla semplicità e linearità”.



Comune di
NOGAROLE ROCCA

PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 18-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Foroni Armanda

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 18-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetti Francesco

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Tovo Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pra' Giuseppe

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca, 03-10-2014

F.to Foroni Armanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca, _____

F.to Foroni Armanda